



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI
(Delibera Consiglio di Amministrazione del 10/12/2025)

Art.1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della FONDAZIONE BVR BANCA VENETO CENTRALE (di seguito FONDAZIONE) nell'ottica di "disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutto quanto necessario al funzionamento ed al perseguimento dei fini istituzionali", individuando i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e mira, nella trasparenza dell'attività, all'efficacia degli interventi.

Art.2

Tipologia di interventi

La Fondazione, priva di scopi lucrativi, ha lo scopo di promuovere e sostenere, nell'ambito delle comunità locali, direttamente o indirettamente e sotto qualsiasi forma, tutte le iniziative e le attività finalizzate al miglioramento delle condizioni sociali, morali, culturali ed economiche delle persone orientando la propria azione prevalentemente nei settori di cui all'art. 2 dello statuto ovvero in quelli definiti dal Consiglio di amministrazione. A ulteriore dettaglio il Consiglio di Amministrazione provvede ad individuare periodicamente e nel rispetto del principio di sussidiarietà e di efficienza degli interventi, dei principi di trasparenza e di non discriminazione, le proprie finalità istituzionali attraverso, attraverso:

- a) Progetti di iniziativa diretta;
- b) elargizioni su richieste di contributo spontanee;
- c) Bandi;
- d) Partecipazione ad iniziative associative o consortili che perseguano scopi coerenti con le proprie finalità;
- e) Finanziamento e sostegno, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, di iniziative promosse da terzi.

Art.3

Ambito territoriale

La Fondazione svolge la sua attività nell'ambito del territorio di competenza della BVR BANCA VENETO CENTRALE, promuovendo o condividendo progetti e programmi di intervento da finanziare anche in collaborazione con altre fondazioni, e/o soggetti pubblici e privati e/o Associazioni.

La distribuzione territoriale degli interventi, nell'ambito delle aree geografiche di competenza, avviene secondo modalità idonee ad assicurare nel tempo una equilibrata distribuzione delle risorse disponibili, garantendo adeguata e

costante rilevanza ai territori storici in cui ha operato l'Ente Fondatore, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art.4

Programmazione

La Fondazione deve operare seguendo la logica della c.d. continuità aziendale. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 lettera f) dello Statuto, approva il Documento di Programmazione Previsionale Annuale della Fondazione che contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi. Il Documento definisce, anche sulla base dei contenuti e vincoli dei documenti programmatico-previsionali degli esercizi precedenti, gli interventi per l'esercizio in questione, la conferma degli impegni di durata pluriennale e della relativa copertura e indica le risorse disponibili nei singoli settori di intervento destinate annualmente alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2, secondo una logica di economicità. La conferma degli impegni di natura pluriennale è subordinata al regolare avanzamento delle iniziative programmate sulla base di adeguata documentazione di supporto e rendicontazioni fornite dall'ente/enti beneficiari delle elargizioni. In caso di ritardo nell'esecuzione dei progetti finanziati rispetto alle tempistiche definite dal Consiglio di Amministrazione, la Fondazione può posticipare in tutto o in parte la competenza economica degli impegni assunti. Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione si prefigge l'obiettivo di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra gli impegni annuali, pluriennali e continuativi.

Art.5

Struttura operativa

La struttura operativa provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all'istruttoria per l'analisi delle iniziative e dei progetti propri e di terzi, da sottoporre agli organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione. Provvede altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che nel merito delle attività realizzate.

Art.6

Progetti di iniziativa diretta

La Fondazione promuove progetti di iniziativa, anche pluriennali, eventualmente

attivando specifiche collaborazioni con altri soggetti attivi sui territori di riferimento, sempre nell'ambito dei settori di intervento individuati e in coerenza con le linee programmatiche stabilite nel Documento Programmatico Previsionale.

Tali Progetti sono realizzati attraverso le seguenti fasi operative:

- a) osservazione ed analisi delle necessità emergenti dal territorio e definizione degli obiettivi generali della Fondazione; tali fasi possono essere condotte nell'ambito delle Commissioni Consultive di cui al presente regolamento;
- b) attivazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle progettualità di iniziativa della Fondazione consentendo alla struttura operativa di avviare le fasi di progettazione, definendo le linee operative, la rete di collaborazione con gli eventuali soggetti partner, la tempistica e il budget di spesa;
- c) presentazione al Consiglio di Amministrazione dei Progetti per le valutazioni e le decisioni di competenza.

Art.7

Richieste di contributo spontanee

La Fondazione può valutare richieste di contributo che spontaneamente pervengono da soggetti terzi coerenti con gli obiettivi e le priorità indicate nel Documento Programmatico Previsionale vigente. Le richieste seguono le modalità di formalizzazione e le procedure di istruttoria previste in questo regolamento.

Art.8

Bandi

I bandi costituiscono una modalità operativa mediante la quale la Fondazione seleziona le iniziative oggetto di contributo.

I bandi sono da considerarsi di libero accesso e pubblicati sul sito internet insieme ai riferimenti interni alla Fondazione a cui è possibile rivolgersi per ogni informazione utile.

I bandi promossi dalla Fondazione individuano:

- a) gli obiettivi, l'oggetto e le iniziative finanziabili;
- b) le condizioni di accesso (la documentazione e le informazioni da fornire a supporto della domanda, gli elementi soggettivi e oggettivi da rispettare, pena l'inammissibilità, ecc.);
- c) la tempistica di presentazione;

- d) i criteri di selezione;
- e) le regole di rendicontazione.

Le richieste di contributo sono formulate su modelli di domanda, predisposti dalla Fondazione e resi disponibili sul sito internet, sottoscritti dal legale rappresentante del richiedente, in cui devono essere individuate le finalità perseguite e tutti gli elementi di merito e finanziari ritenuti necessari per verificare l'ammissibilità della richiesta e per consentire un'appropriata valutazione.

I progetti devono avere concreti presupposti di realizzabilità.

Qualora l'intervento abbia ad oggetto opere edilizie, il richiedente è tenuto ad indicare l'esistenza di atti giudiziari diretti a contestare la titolarità del bene o la realizzazione dell'opera. Tali circostanze costituiscono elemento di valutazione nell'istruttoria di per sé non preclusivo all'erogazione. Analogamente il beneficiario deve comunicare tempestivamente alla Fondazione la notifica di azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'immobile o l'intervento, successive alla domanda presentata. In ogni caso, la Fondazione potrà condizionare l'erogazione alla prestazione di garanzie fideiussorie efficaci fino alla definizione del contenzioso e, in caso di erogazione già avvenuta, potrà procedere al recupero della stessa in ragione dell'esito del contenzioso.

Art.9

Principi per la redazione della domanda

Le richieste di intervento da parte di terzi devono essere redatte secondo lo schema tipo predisposto dalla Fondazione e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

La richiesta deve indicare:

- a) l'oggetto del progetto o dell'iniziativa;
- b) le generalità del richiedente, di eventuali partner e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell'iniziativa;
- c) gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che possono derivare dall'iniziativa;
- d) le finalità, i contenuti e le azioni dell'intervento;
- e) il fabbisogno finanziario dettagliato e l'ammontare del contributo richiesto e le fonti di finanziamento ulteriore e risorse proprie investite;
- f) tempi di realizzazione;
- g) gli elementi considerati significativi come indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'impatto dell'intervento sul

territorio;

- h) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa di riferimento.

Alla richiesta deve essere allegato, qualora disponibile:

- statuto, atto costitutivo, documentazione sull'assenza dello scopo di lucro solo per i nuovi richiedenti;
- ultimo bilancio consuntivo e bilancio previsionale.

Art.10

Istruttoria Bandi

L'attività istruttoria in ordine alle richieste di contributo è svolta dalla struttura operativa della Fondazione.

La verifica delle condizioni di ammissibilità delle istanze pervenute, ovvero, l'accertamento della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi e della completezza documentale, avviene sulla base delle indicazioni prescritte nel Documento Programmatico Previsionale e nei Bandi stessi.

Non sono, di norma, accoglibili richieste incompatibili con il Documento Programmatico Previsionale, pervenute oltre i termini previsti o incomplete sotto il profilo documentale. Eventuali deroghe, motivate da ragioni di particolare urgenza o di rilevanza sociale, possono essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

La struttura operativa effettua la verifica di ammissibilità, procede all'istruttoria di merito delle istanze, compilando una scheda valutativa che tiene conto dei seguenti criteri:

- completezza, chiarezza e coerenza della documentazione di presentazione progettuale;
- esperienza maturata dal soggetto proponente nel settore di attività relativo alla richiesta di contributo e nella realizzazione di progetti analoghi;
- solidità finanziaria dell'iniziativa in termini di ampiezza e certezza del cofinanziamento dichiarato;
- partnership dell'iniziativa (ampiezza e qualità delle collaborazioni);
- cantierabilità dell'iniziativa, intesa come avvio in tempi certi e contenuti delle azioni progettuali previste;
- grado di incidenza dell'iniziativa sul territorio di riferimento (ampiezza delle ricadute in termini di beneficiari diretti ed indiretti interessati, durata nel tempo degli effetti generati, ecc.);

- livello di innovazione ed originalità.

È facoltà della Fondazione richiedere ulteriori informazioni, documenti o delucidazioni necessarie, od opportune per l'istruttoria dei progetti e delle richieste. Nella valutazione tecnica di progetti relativi ad interventi che richiedono la disamina di profili tecnico-scientifici di particolare complessità, il Consiglio di Amministrazione o la Commissione competente, se costituite, possono essere affiancati da esperti esterni, dotati di comprovata professionalità nei settori di competenza e che assicurino l'indipendenza nella formazione del proprio giudizio. Tali esperti svolgono una funzione esclusivamente consultiva.

Art.10

Commissioni di valutazione

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, per i diversi settori di intervento o per specifiche finalità, delle Commissioni Consultive. Le Commissioni svolgono un ruolo di consulenza nella valutazione tecnica dei progetti e nelle altre questioni ad esse sottoposte dal Presidente.

Le Commissioni vengono presiedute dal Presidente o da un suo delegato e sono composte da Consiglieri e, eventualmente, da consulenti esterni alla Fondazione particolarmente qualificati per le loro competenze o utili a definire le effettive esigenze del territorio di riferimento. La durata in carica dei componenti delle Commissioni, determinata dal Consiglio, non può eccedere quella del mandato dello stesso Organo amministrativo.

Art.11

Valutazione dell'ammissibilità formale

La valutazione dell'ammissibilità ha lo scopo di accertare la completezza delle informazioni fornite dalla domanda e verificare sia i requisiti soggettivi (l'ammissibilità dell'ente richiedente) che quelli oggettivi (progetti proposti).

Art.12

Destinatari degli interventi.

Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:

- a) i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica;

- b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
- d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- e) altri soggetti di carattere privato, associazioni ed enti, senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che perseguono scopi di utilità sociale o interesse collettivo nel territorio di competenza della Fondazione.

Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti di cui al comma precedente siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata, operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione da almeno un anno e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del progetto.

Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Art.13

Motivi soggettivi di esclusione

Non vengono effettuati interventi, né diretti né indiretti, a favore di:

- a) persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca;
- b) partiti, movimenti politici, associazioni, società ed enti ad essi direttamente riconducibili, controllati, collegati e/o sottoposti a comune controllo;
- c) enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura con eccezione delle imprese strumentali, sociali, delle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 e successive modificazioni e delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- d) soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguite;
- e) soggetti che non hanno sede sul territorio in cui per statuto la Fondazione prevalentemente opera (salvo entità che operano sull'intero territorio regionale, ovvero che realizzano iniziative ricadenti sul territorio di competenza).

Art.14

Motivi oggettivi di esclusione.

Non possono essere accolte richieste per:

- interventi surrogatori di compiti e funzioni istituzionali di enti o istituzioni pubbliche;
- iniziative di propaganda religiosa, politica o ideologica;
- iniziative a favore di istituzioni terze rispetto ai richiedenti;
- iniziative che si svolgono al di fuori del territorio di competenza (salvo iniziative sviluppate nei Paesi del Terzo Mondo o di altre aree particolarmente disagiate del globo, attraverso enti e/o associazioni operanti nelle zone di competenza della Fondazione o di concerto con altre Fondazioni).

Art. 15

Valutazione di merito

Le Commissioni, se costituite, e in loro assenza il Consiglio di Amministrazione, acquisite le opportune valutazioni istruttorie da parte degli uffici operativi preposti, verificano la sussistenza di una serie di parametri di ordine generale, che caratterizzano e qualificano l'attività erogativa:

- a) struttura, esperienza e capacità del soggetto proponente di agire in collegamento con altri partner al fine di creare sinergie che possano amplificare l'attività della Fondazione;
- b) compatibilità degli obiettivi proposti rispetto ai programmi e alle priorità della Fondazione;
- c) rispondenza dei progetti agli effettivi bisogni espressi dal territorio;
- d) innovazione delle soluzioni prospettate;
- e) cofinanziamento dei progetti da parte di enti pubblici e/o privati (che contribuisce ad attivare un effetto moltiplicatore delle risorse);
- f) sostenibilità del progetto, ossia capacità dello stesso di continuare autonomamente nel futuro grazie al coinvolgimento di altri enti;
- g) idoneità dei progetti a produrre riflessi positivi per lo sviluppo economico e sociale.

Art.16

Criteri di selezione

Premesso che, di norma, potrà essere assegnato solo un contributo all'anno per soggetto richiedente, nella valutazione delle proposte si considerano prioritari:

- a) famiglia e valori connessi;
- b) crescita e formazione giovanile;
- c) educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
- d) volontariato e filantropia;

- e) cultura, arti, beni artistici;
- f) crescita spirituale;
- g) assistenza agli anziani e alle persone prive in tutto o in parte di autonomia, anche mediante la promozione di istituzioni assistenziali specifiche, quali gli amministratori di sostegno;
- h) diritti civili;
- i) sicurezza alimentare e agricoltura di qualità;
- j) sviluppo locale e edilizia popolare locale;
- k) protezione dei consumatori;
- l) protezione civile;
- m) salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
- n) attività sportiva;
- o) prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
- p) patologie, disturbi psichici e mentali;
- q) ricerca scientifica e tecnologia;
- r) protezione e qualità ambientale;

La scelta dei progetti da finanziare deve avvenire in modo trasparente in funzione della corrispondenza degli stessi ai fini istituzionali e alla programmazione strategica della Fondazione ed all'importanza dell'intervento proposto per la comunità ed il territorio di riferimento.

Art.17

Risultati della valutazione

Alle Commissioni Consultive, se costituite, sono attribuiti compiti di preventiva valutazione e selezione delle istanze di contributo e di formulazione di proposte/pareri non vincolanti da rimettere al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti proposte/pareri di cui al precedente comma, delibera per ciascun esercizio sulle priorità e sulla ripartizione dei fondi disponibili tra i diversi progetti da finanziare.

I progetti devono essere valutati tenendo conto, oltre che del parere delle Commissioni Consultive, se costituite, di ogni altro elemento ritenuto rilevante, anche – ove possibile – del risultato dell'analisi costi-benefici delle singole iniziative da finanziare.

Al Consiglio competono le definitive determinazioni in sede deliberativa, che si manifestano:

- con l'accoglimento dell'istanza e con l'assegnazione di un contributo, che potrà essere ragguagliato in percentuale all'importo di spesa preventivato

- dell'iniziativa finanziata;
- con il rigetto dell'istanza.

La Fondazione può chiedere di partecipare alla realizzazione del progetto proposto, anche con l'intervento diretto di un proprio rappresentante.

Le deliberazioni, sia positive che negative, devono essere motivate.

Art. 18

Erogazione

Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati mediante lettera del Presidente o da specifiche intese in cui vengono definiti i termini delle erogazioni. La Fondazione si riserva di chiedere al soggetto proponente di comunicare l'avvio della realizzazione del progetto e il completamento dello stesso.

Attraverso la valutazione ex post viene verificata la coerenza dei risultati raggiunti con gli obiettivi prefissati per poi procedere all'erogazione del contributo, che di norma, avviene a progetto ultimato in unica soluzione. Il Consiglio di Amministrazione, in fase di delibera, può consentire un'erogazione parziale, nella misura considerata opportuna, anche in fase di avvio del progetto o in diverse tranche, in relazione alle esigenze dell'ente richiedente commisurate alle finalità specifiche del progetto stesso.

L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto e dell'iniziativa. Non sono consentite modalità che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

La liquidazione dei contributi dei progetti pluriennali viene accordata per stati di avanzamento, l'erogazione delle singole partite del finanziamento è subordinata alla verifica periodica dei risultati conseguiti.

I beneficiari debbono impiegare i fondi ottenuti per le finalità per cui sono stati stanziati. Variazioni nella destinazione d'uso dei finanziamenti assegnati possono eccezionalmente essere effettuate, su motivata richiesta dell'ente beneficiario.

Art.19

Verifica ed erogazione dei contributi

Per gli interventi finanziati, prima di avviare la procedura di liquidazione, viene eseguito un esame documentale.

Il beneficiario dei contributi deve, pertanto, fornire:

- a) un rendiconto contabile con l'elenco sintetico delle spese sostenute che, confrontato con il piano previsionale, rappresenti il grado di realizzazione del progetto; gli eventuali scostamenti negativi tra consuntivo e preventivo potranno comportare una riduzione proporzionale del contributo assegnato;
- b) un resoconto sulla realizzazione del progetto, dei risultati conseguiti in termini di successo dell'iniziativa e dei suoi impatti sul territorio.

La Fondazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione integrativa.

Per tutte le iniziative oggetto di finanziamento dovrà essere data un'adeguata visibilità, concordandone preventivamente con la Fondazione le modalità.

La sopradescritta fase di verifica sì. ritiene esaurita solo in presenza di eventi puntuali o temporalmente limitati, quali ad esempio mostre, concerti, convegni, etc. Quando invece si tratta di progetti duraturi, destinati a produrre effetti nel tempo (acquisizioni di beni mobili, ristrutturazioni, restauro di beni mobili e immobili), è necessaria una verifica ulteriore, attraverso sopralluoghi ed incontri con le organizzazioni finanziate, che in alcuni casi possono essere effettuati a progetto ultimato.

Art.20

Revoca del finanziamento

La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:

- a) siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- b) sia accertato che alla data in cui il progetto avrebbe dovuto essere realizzato, lo stesso non sia stato realizzato, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare;
- c) il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione;
- d) trascorso un anno dalla data di comunicazione della concessione del contributo senza che le condizioni per il pagamento si siano verificate, salvo deroga concessa su richiesta motivata del beneficiario.

Art.21

Pubblicità degli interventi.

Il fascicolo di bilancio consuntivo della Fondazione deve contenere un resoconto degli interventi più significativi realizzati per ciascun settore, le modalità operative adottate, gli obiettivi etici, economici e strategici che si sono intesi perseguire



nell'esercizio.